

TAR Reggio Calabria 30/07/1997 n. 620

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.1

Allorche' un bando di gara di un appalto pubblico preveda l'espletamento dell'asta pubblica con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi (ex art. 21, primo comma, legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.), e' illegittima l'aggiudicazione dell'asta medesima con il criterio della media delle offerte, giacche' tale criterio puo' essere utilizzato esclusivamente per determinare le offerte anomale e non per individuare l'aggiudicatario.